

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 22.04.2016

COMUNE DI GIAVE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto della disciplina

Art. 2 – Aliquote, tariffe e prezzi

Art. 3 – Forme di gestione delle entrate

Art. 4 –Funzionario Responsabile per la Gestione dei Tributi Comunali

Art. 5 –Attività di accertamento delle entrate tributarie

Art. 5 bis – Dilazioni di pagamento delle somme dovute dagli avvisi di accertamenti/ingiunzioni fiscali/cartella esattoriale

Art. 5 ter – Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate

Art. 6 – Controlli in materia tributaria

Art. 7 – Tutela Giudiziaria

Art. 8 – Autotutela in materia tributaria

Art. 9 – Responsabili delle Entrate non tributarie

Art. 10 – Forme di riscossione coattiva

Art. 11– Recupero crediti

Art. 12 –Rimborsi

Art. 13 –Interessi

Art. 14 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 15 – Pagamento dei Tributi Locali

Art. 16 – Pagamenti rateali per le entrate non tributarie

Art. 17 –Accertamento con adesione

Art. 18 – Diritto d'interpello

Art. 19 – Estinzione per compensazione delle Entrate Tributarie

Art. 20 – Norme abrogate

Art. 21 – Rinvio dinamico

Art. 22 – Disposizioni finali

ART. 1 -OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente titolo detta la disciplina generale delle entrate comunali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dei principi fissati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono disciplinate dal presente titolo le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Le presenti disposizioni integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente titolo e quella dei regolamenti delle singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità ad eccezione di quanto disposto dall'art.5bis e 5 ter

ART. 2 -ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI.

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione dell'organo competente aliquote, tariffe e prezzi nei limiti previsti dalla Legge.
2. Nel caso in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe ed i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

ART. 3 -FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE.

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 4 -FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente ed anche relativamente a più tributi, un funzionario responsabile delle attività gestionali attinente al tributo stesso. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza od impedimento.

Il funzionario responsabile del tributo cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamento;
- d) cura il contenzioso tributario e, se incaricato con specifica deliberazione della Giunta Comunale rappresenta l'Ente in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita le attività previste dalla legge e dai regolamenti per l'applicazione del tributo.

L'attività del Funzionario Responsabile dei tributi è svolta, in generale, sotto la supervisione del Responsabile del Settore Finanziario.

ART. 5 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità e tempestività delle procedure e si svolge secondo le previsioni di legge e di regolamento.
2. L'Ente Locale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

ART. 5 BIS- DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAGLI AVVISI DI ACCERTAMENTI/INGIUNZIONE FISCALE/CARTELLA ESATTORIALE

1. Il presente articolo, disciplina la misura delle dilazioni di pagamento per gli importi risultanti dalla notifica degli avvisi di accertamento, ingiunzione fiscale/cartella esattoriale (R.D. 639/1910), relativamente ai seguenti tributi locali:

- Imposta municipale propria (IMU) ;
- Tassa rifiuti e servizi (TARES);
- Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ;
- Diritti sulle pubbliche affissioni;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) ;
- Imposta comunale sugli immobili (ICI) ;
- altri tributi locali soppressi (ICIAP, TARSU, ecc...) ;

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà il modello ISEE o altre forme di dichiarazioni comprovanti la situazione economica.
- L'importo minimo di ogni rata mensile non può essere inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:
- a) fino a 24 mesi: per qualsiasi importo senza fideiussione;
 - b) oltre i 24 mesi e fino ai 48 mesi: per qualsiasi importo con fideiussione;
 - c) oltre i 48 mesi e fino ai 72 mesi solo per importi superiori a 50.000,00 euro con fideiussione.

Le concessioni delle dilazioni, come precisato ai suddetti punti b) e c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista all'art.13.

La presentazione della richiesta di rateizzazione comporta la inapplicabilità della riduzione delle sanzioni.

ART.5 TER- MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DILAZIONE E SCADENZA DELLE RATE.

1.La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento, ingiunzione fiscale/cartella esattoriale (R.D, 639/1910), relativamente ai tributi locali indicati all'art.5bis dovrà essere presentata entro i seguenti termini:

- a) avviso di accertamento; entro il termine previsto per proporre ricorso giurisdizionale;
- b) ingiunzione fiscale (RD 639/1910)/cartella esattoriale: prima dell'inizio delle procedure esecutive e cautelari;

2.Nel caso di accoglimento della domanda di dilazione, la prima rata dovrà essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Gli interessi, nella misura indicata all'art.13, decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di dilazione di pagamento.

3.In caso di mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

4.E' possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

5.La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal responsabile del tributo.

ART. 6 -CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. La Giunta Comunale, sentito l'Assessore alle Finanze, può indicare nel Piano Esecutivo di Gestione gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività di controllo in materia tributaria per l'esercizio finanziario, fatta salva, in ogni caso, l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge entro il termine di decadenza.

2. Il potenziamento dell'attività di controllo può essere effettuato anche mediante collegamenti con sistemi informativi di altri enti pubblici, con banche dati utili ai fini della lotta all'evasione fiscale e con ogni altra misura idonea allo scopo.

ART. 7 -TUTELA GIUDIZIARIA.

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello Statuto Comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. In caso di contenzioso il Sindaco ha facoltà di delegare per il giudizio il responsabile del tributo.

3. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

ART. 8 - AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA .

1. Il Responsabile della gestione del tributo procede all'annullamento totale o parziale dei provvedimenti tributari illegittimi, una volta rilevata l'illegittimità.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante all'Amministrazione dallo svolgimento delle procedure relative alla difesa in giudizio.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso per l'Ente per la difesa in giudizio, il Responsabile del tributo può annullare il provvedimento tributario impugnato previa dimostrazione dell'interesse pubblico ad intervenire in sede di autotutela.

3. Il Responsabile del tributo altresì procede all'annullamento del provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamento regolarmente eseguito;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) diritto alla fruizione di regimi agevolativi.

ART. 9 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.

1. Sono responsabili delle attività gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

2. I Responsabili delle entrate non tributarie curano l'accertamento e la pronta riscossione delle entrate ad essi affidate. Tengono sotto controllo l'andamento della gestione delle medesime in relazione alle previsioni di bilancio e comunicano tempestivamente al Responsabile del settore finanziario eventuali variazioni verificatesi in corso di esercizio tali da incidere sugli equilibri complessivi di Bilancio.

ART. 10 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva delle entrate come segue:

- a) direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale;
- b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;
- c) affidando la riscossione agli agenti della riscossione (ex-concessionari), la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali deve avvenire secondo le norme previste dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, in pratica attraverso il ruolo;
- d) mediante ricorso al giudice ordinario, quando sussiste l'opportunità di tale forma di riscossione rispetto a quelle di cui alle lettere precedenti.

2. I ruoli predisposti con le modalità previste dal D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni sono visti per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata, anche non tributaria.

3. Nel caso in cui l'ente decida di procedere alla riscossione coattiva delle entrate direttamente e quindi nei casi di cui all'art. 1 lettere a) e b) del presente articolo, procederà al recupero coattivo solo quando il costo derivante dallo svolgimento delle relative procedure coattive non superi l'importo del credito da recuperare.

4. Nel caso di riscossione coattiva nelle forme di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 11 - RECUPERO CREDITI

1. Il Responsabile di entrata, in caso di omesso o parziale pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto, provvede alla riscossione coattiva del credito dell' Ente e dei relativi accessori con le modalità di cui all' art. 10 del presente regolamento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore.

2. Il Responsabile dell'entrata di natura non tributaria, in caso di omesso o parziale pagamento di quanto dovuto all'Ente nei termini previsti, opera come segue:

a) -entro 6 mesi dall'avvenuta scadenza del termine di pagamento provvede all' invio di un sollecito di pagamento al debitore e, nei casi di debito relativo ad entrata derivante da servizio a domanda individuale, comunica contestualmente un termine, non superiore a 15 giorni, oltre il quale viene attivato il procedimento per il recupero del credito;

b) -qualora dall'invio del sollecito di cui al punto precedente non sia seguito il pagamento dovuto, procede al recupero coattivo del credito secondo le modalità di cui all'art.10. Ai crediti per i quali si procede alla riscossione coattiva si aggiungono gli interessi di mora nella misura legale.

ART. 12 – RIMBORSI.

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell' avvenuto pagamento dell' indebito.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

ART. 13– INTERESSI.

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

ART. 14 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI.

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie il cui importo sia inferiore ad € 12,00.

2. Allo stesso modo gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi o di entrate extra tributarie entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi e addizionali.

ART. 15 – PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI.

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART.16 - PAGAMENTI RATEALI PER LE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Il funzionario responsabile dell' entrata relativa a servizi a domanda individuale, su richiesta dell'utente, in caso di situazione di obiettivo disagio economico-sociale "seguito" dall'Ufficio Politiche-Sociali e su richiesta del medesimo ufficio, dispone la rateizzazione del pagamento del debito esistente in un massimo di quattro rate trimestrali. Il termine per il pagamento di ciascuna rata scade l'ultimo giorno del mese. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi nella misura legale.

2. In caso di mancato pagamento di una delle rate si procede al recupero del credito residuo ai sensi dell' art.11.

3. Il Responsabile del Settore Polizia Locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, può concedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa. Nella domanda, da presentarsi, salvo diverse disposizioni legislative, prima della scadenza del termine ultimo previsto per il pagamento in unica soluzione, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione ed indicare i relativi motivi, allegando eventuale idonea documentazione. L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, potrà chiedere al richiedente, se necessaria, ulteriore documentazione da prodursi a giustificazione della stessa e verifica se la mancata concessione del beneficio della rateazione possa compromettere obiettivamente la possibilità di realizzo del credito, con conseguente danno per l'amministrazione comunale.

La presentazione dell'istanza di rateizzazione sospende gli effetti esecutivi del titolo di credito fino all'emanazione del provvedimento definitivo, il quale deve essere emesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda in questione.

Il Responsabile del Settore competente a decidere sulla domanda, determina in quante rate dilazionare la restituzione del debito e l'ammontare delle stesse. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi maturati sul capitale, calcolati nella misura del tasso legale vigente. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno del mese.

L'agevolazione è revocata qualora vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il versamento, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi maturati sul capitale, calcolati nella misura del tasso legale vigente a partire dalla data di insorgenza del debito stesso e fino al momento dell'effettivo pagamento.

4. Per i debiti il cui pagamento è già stato rateizzato ai sensi del comma 1 e 2 non è consentito procedere a nuova rateizzazione.

5. Per le entrate di natura non tributaria, diverse da quelle indicate al comma 1 e 3 del presente articolo , si applicano le disposizioni dettate dall'art. 5 e 5 bis per quanto compatibili.

ART .17 -ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Per tutte le entrate di natura tributaria, anche se non espressamente previsto negli specifici regolamenti, è autorizzato il ricorso all' accertamento con adesione del contribuente, di cui al D.Lgs. n. 218/97 e Legge n. 449/97 -art. 50 -ove ne ricorrano i presupposti legali.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, ad integrazione o modificazione.
 4. L'accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo degli obbligati per l'intero importo di ciascun atto.
 5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo o suo delegato.
 6. Nell'atto è indicata la motivazione su cui l'atto si fonda con indicazione dei maggiori tributi, sanzioni ed interessi.
 7. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 5 del presente articolo.
- In caso di mancato versamento, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
- a) perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura legale.
- Non sono ammesse forme di rateizzazione dei pagamenti.

ART. 18– DIRITTO D'INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.
2. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui sopra, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 2 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.
5. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi del comma 2, del presente articolo è nullo.

ART. 19– ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo dello stesso tributo che genera il rimborso. La compensazione è subordinata alla emissione del provvedimento di accoglimento del rimborso. Non è ammessa la compensazione tra le diverse componenti della IUC né con altri tributi comunali.

Per operare l'istituto della compensazione i due crediti devono essere:

- Certi, ossia non più contestabili;
- Liquidi, ossia determinati nel loro ammontare;
- Esigibili, ossia non sottoposti a condizioni o a termine e quindi tali da legittimare un'azione anche esecutiva.

La Compensazione può avvenire tra crediti e debiti relativi alla medesima fattispecie di imposta o tassa o altre entrate tributarie e opera senza il calcolo degli interessi e a condizione che non sia intervenuta decadenza dell'azione di rimborso o prescrizione .

La Compensazione si applica su domanda del Contribuente ed è fatto divieto allo stesso di compensare autonomamente le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il soggetto interessato deve presentare, entro i trenta giorni precedenti alla scadenza del pagamento che si intende compensare, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- b) l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
- d) l'affermazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza ovvero l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero non può essere richiesto il rimborso: in questo caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nella ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva.

Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio competente provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di legge.

Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto all'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore.

ART. 20 -NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale sulle entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.03.1999 , nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.21-RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART.22 -DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge